



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza cartolare del 29.06.2020 ha pronunciato con motivi contestuali la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 9438 /2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "altre controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria" e vertente

TRA

SANNINO SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Armando Danilo Pecoraro e con lui elettivamente domiciliata in Mondragone (CE) alla via Vittorio Emanuele n.214 -
opponente -

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e anche quale procuratore speciale della S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, Itala de Benedictis ed Erminio Capasso ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – opposti –

NONCHE'

AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. , rapp.ta e difesa dall'avv. Mario De Bellis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore sito in Napoli alla Via dei Mille n. 16 – opposta -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 05.11.2018, parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 328 2018 0003927348000 notificato a mezzo pec in data 26.09.2018 con il quale si intimava alla società opponente il pagamento della somma di € 12.102,59, a titolo di crediti contributivi per il periodo dedotto, per note di rettifica D.M.

La parte opponente eccepiva la nullità dell'avviso di addebito impugnato perché notificato a mezzo PEC e sprovvisto di firma digitale; per omessa compilazione della relata di notificazione e per insufficiente motivazione. Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto nulla era stato precisato circa le inadempienze contributive imputabili alla società opponente e che pertanto la



parte non era stata messa nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa. Contestava, inoltre, la predetta rettifica poiché i DM inviati erano veritieri e gli importi in essi riportati erano quelli effettivamente dovuti in base alle vigenti norme, tenuto anche conto dei benefici a cui aveva diritto l'opponente.

Tanto premesso concludeva chiedendo di annullare l'avviso di addebito impugnato con condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che eccepiva, preliminarmente, la tardività dell'opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. relativa ai vizi formali dell'atto impugnato. Nel merito deduceva l'infondatezza dell'avverso ricorso, sulla base di articolate argomentazione e tenuto conto della circostanza che grava sulla parte opponente l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di legge per il godimento degli sgravi contributivi e che, nella specie, nulla era stato dedotto e provato in merito. Concludeva per il rigetto del ricorso. Vinte le spese di lite.

Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione che concludeva come in atti per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. Vinte le spese di lite.

Concesso un termine per il deposito di note, la causa, veniva decisa, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid - 19, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente il giudicante rileva la tardività dell'opposizione per le doglianze concernenti i vizi formali dell'avviso di addebito impugnato (carenza firma digitale, carenza di relata di notificazione, carenza di motivazione) poiché proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.: invero l'avviso di addebito in oggetto è stato notificato in data 26.09.2018 ed il ricorso depositato, in data 05.11.2018, oltre il termine di 20 giorni.

Al contrario l'opposizione, per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria, è sicuramente ammissibile in quanto risulta proposta nel termine di quaranta giorni, di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, decorrenti dalla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato.

Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

I crediti contenuti nell'avviso di addebito impugnato n. 328 2018 0003927348000 hanno ad oggetto l'insufficiente pagamento di contributi di cui ai modelli DM 10 - relativi al periodo dal 08/2015 al 07/2017 - in relazione alle note di rettifica, notificate a mezzo pec, in data 30.05.2018 - emesse per l'addebito di cui all'art 1 comma 1175 L n 296 del 2006 secondo cui le agevolazioni contributive e gli sgravi previsti da tutte le normative in materia di lavoro e previdenza sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), documento che presuppone tra l'altro la sussistenza della correttezza degli adempimenti mensili e l'inesistenza di inadempienze in atto (cfr DM 24\10\2007 e circolare Min. Lav n. 5 del 2008) - e sorte in seguito al



mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive indebitamente conguagliate afferenti i suindicati periodi, di cui all'art. 1 commi 118 e ss. Legge 190/2014 e all'art. 1 comma 178 legge 2018/2015, proprio per la mancata regolarizzazione da parte della società opponente di precedenti inadempienze contributive (cfr. relazione amministrativa in atti).

In particolare, l'Istituto previdenziale ha allegato e documentato che tali note di rettifica sono state emesse in seguito a verifiche amministrative dalle quali era emerso che l'opponente non versava nella condizione di regolarità contributiva che consentiva la fruizione delle predette agevolazioni, in virtù della mancata presentazione dei modelli UNIEMENS relativi alle mensilità 12/2017 e 01/2018 e per non aver versato la relativa contribuzione (cfr. doc. in atti prod.ne Inps).

Da ciò è scaturito, pertanto, il credito, indicato nell'avviso di addebito impugnato, avente ad oggetto il recupero delle agevolazioni contributive indebitamente usufruite e conguagliate dalla società opponente.

Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).

Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso I.N.P.S.) sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.

Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.

Invero l'art. 1, comma 1175 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita: “... *i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*”

Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279).

Secondo la previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del DM citato, in presenza di irregolarità l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.



L'art. 5 dm 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva: *"La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto"*.

Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.

Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto di non aver avuto, preventivamente, conoscenza dall'Ente Previdenziale delle predette irregolarità contributive.

Sul punto giova evidenziare che, come chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità *"non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Duri, da parte dell'Inps, determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro. Semmai, la violazione degli obblighi procedurali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia. Si deve dunque ritenere che la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione dell'art. 1, co. 1175 cit., allorquando ha ritenuto che l'omessa segnalazione, nell'aprile 2009, delle irregolarità sussistenti, fosse in sé ostativa al recupero delle differenze contributive"* (cfr. Sentenza Corte di Cassazione n. 27109/2018).

Pertanto, anche in caso di mancato invito alla regolarizzazione, la revoca degli sgravi contributivi resta legittima, e difatti il fatto che l'INPS inviti o meno l'opponente a regolarizzare la propria posizione "refluisce soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva".

La pretesa dell'Inps risulta in definitiva fondata.

A fronte delle contestazioni sollevate dall'Istituto previdenziale e della documentazione dallo stesso prodotta, l'opponente avrebbe dovuto, d'altra parte, comprovare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni invocate, provando, l'insussistenza della irregolarità contributiva contestata dall'Inps.

La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento consolidato e non disatteso da questo giudice, ha più volte ribadito infatti che, in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il relativo diritto, l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2010, n. 21898).



Orbene, tale allegazione, nella specie, risulta del tutto assente in ricorso, laddove la società opponente si è limitata ad affermare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni contributive, senza, tuttavia, allegare e documentare, in relazione al periodo in contestazione, l'avvenuto pagamento delle omissioni contributive nel termine di scadenza previsto dalla legge.

Né, tantomeno, l'istante ha documentato l'avvenuto rilascio, da parte dell'Istituto previdenziale, in relazione al periodo indicato nell'atto impugnato, del DURC, il cui possesso, come sopra evidenziato, rappresenta un presupposto necessario per poter fruire dei benefici normativi e contributivi.

Per tali ragioni il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione
- 2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in euro 850,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta

Santa Maria Capua Vetere il 29.06.2020

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi

